



Avv. Andrea Ciniglia
NOTAIO

Repertorio n. 83.702

Raccolta n. 19.228

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

* * *

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di luglio, in Bergamo, via Locatelli n. 31.

li, 18 luglio 2024

Innanzi a me Avv. ANDREA CINIGLIA, Notaio in Dalmine, con studio in viale Natale Betelli n. 102, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bergamo,

sono presenti i signori

- FAUSTI STEFANO, nato a Gardone Val Trompia l' 8 maggio 1979, residente in Marcheno, via Provinciale n. 13, C.F.:FST SFN 79E08 D918F;

- GROSSI ALESSIA, nata a Milano il 24 marzo 1975, residente in Borgosatollo, via S. Antonio n. 12, C.F.:GRS LSS 75C64 F205U;

- CARERA ANNA, nata a Bergamo il 5 luglio 1997, residente in Sorisole, via Rigla n. 29, C.F.:CRR NNA 97L45 A794R;

- MARTINI GIORGIO, nato a Giussano il 19 novembre 1981, residente in Albavilla, via Carcano n. 67, C.F.:MRT GRG 81S19 E063L.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, i quali con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

I signori FAUSTI STEFANO, GROSSI ALESSIA, CARERA ANNA e MARTINI GIORGIO, tutti cittadini italiani, costituiscono una società a responsabilità limitata denominata:

"RAFT SPORT S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA"

Articolo 2

La società ha sede legale nel Comune di Bergamo. Ai soli fini dell'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, i comparenti dichiarano che l'indirizzo della sede sociale è in via Crocefisso n. 35/G.

Articolo 3

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2060.

Articolo 4

La società ha per oggetto le attività indicate nello statuto di cui in appresso.

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila), suddiviso in partecipazioni ai sensi dell'art. 2468 Codice Civile e viene sottoscritto in denaro come segue:

* FAUSTI STEFANO	Euro	1.000
* MARTINI GIORGIO	Euro	1.000
* GROSSI ALESSIA	Euro	4.000
* CARERA ANNA	Euro	4.000
totale	Euro	10.000

I soci hanno versato, ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, al nominando Presidente del Consiglio di Amministrazione signor FAUSTI STEFANO, che ne rilascia corrispondente ricevuta, la complessiva somma di Euro 2.500 (duemilacinquecento) con le seguenti modalità:

- * assegno circolare di Euro 1.000 emesso in data 18 luglio 2024 al n. 6104497538 da "BANCA GENERALI S.P.A.";
- * assegno circolare di Euro 1.000 emesso in data 18 luglio 2024 al n. 3112864948 dalla banca "INTESA SANPAOLO S.P.A.";
- * assegno circolare di Euro 250 emesso in data 16 luglio 2024 al n. 3113053425 dalla banca "INTESA SANPAOLO S.P.A.";
- * assegno circolare di Euro 250 emesso in data 16 luglio 2024 al n. 5006166321 dalla banca "DEPOBANK".

Articolo 6

La società è inizialmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, vengono nominati i signori:

- | | |
|------------------|-------------|
| - FAUSTI STEFANO | Presidente |
| - GROSSI ALESSIA | Consigliere |
| - CARERA ANNA | Consigliere |

I soci attestano che i nominati amministratori hanno prima d'ora presentato una dichiarazione circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

I nominati amministratori accettano la carica conferita, qui confermando l'inesistenza, a loro carico, delle suddette cause di ineleggibilità e interdizioni.

Al nominato Consiglio di Amministrazione vengono conferiti i poteri previsti dallo statuto sociale che si riporta in calce.

Articolo 7

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2024.

Articolo 8

L'organo amministrativo è autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche che fossero necessarie per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

Le spese del presente atto sono a carico della società ed ammontano a complessivi Euro 1.500,00 circa.

Articolo 9

Le norme che presiedono al funzionamento della società sono contenute nello statuto sociale di cui in appresso e per quanto in esso non disciplinato, dalle vigenti disposizioni di legge in materia:

* * *

* * *

S T A T U T O

* * *

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione:

"RAFT SPORT S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA"

Articolo 2

2.1 La società ha sede nel Comune di Bergamo, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente registro delle Imprese.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece ai soci decidere la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

3.1

I

La società, che non ha fini lucrativi, ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ed in particolare:

- promozione, diffusione, coordinamento, organizzazione e pratica di specialità sportive dilettantistiche, in special modo tennis, padel, pickleball, con particolare riferimento all'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle diverse specialità sportive disciplinate dalle federazioni del CONI e dagli enti di promozione sportiva;

- la preparazione e la gestione di squadre di nuoto, calcetto, tennis, squash, padel, pickleball, ginnastica; la gestione ed organizzazione della attività degli atleti; la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle differenti federazioni e dei suoi organi.

II

La società potrà svolgere anche le seguenti attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali dell'ente, secondo i criteri ed i limiti definiti dalla normativa emanata ed emananda in materia e precisamente:

- l'esercizio di centri estetici e istituti di bellezza che, mediante attrezzature idonee, forniscano i servizi per la cura della persona, elioterapia e trattamenti terapeutici in

genere quali fisioterapia, massoterapia o altro;

- l'esercizio di centri ove svolgere attività medica in genere, con particolare riferimento all'attività di medicina sportiva finalizzata al rilascio di attestati di idoneità agonistica ed alla riabilitazione motoria; tale attività dovrà essere svolta sotto la guida e la responsabilità di un direttore sanitario ed avvalendosi, per il raggiungimento di tali scopi, dell'opera di personale medico e paramedico, con esclusione dell'esercizio di professioni intellettuali in forma societaria;

- l'esercizio di attività per l'intrattenimento e lo svago quali esemplificativamente bar, caffè pasticcerie, tavole calde, ristoranti, pizzerie, trattorie e sale da ballo;

- l'esercizio di attività commerciali sia all'ingrosso che al minuto di prodotti alimentari e non.

Tali attività potranno essere affittate a terzi, anche con contratti di franchising o gestite in proprio.

3.2 La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della vigente disciplina di legge, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere - in via non prevalente e del tutto strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico - operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi.

Potrà inoltre assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società ed enti italiani od esteri, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Articolo 4

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con le modalità di legge.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000 (diecimila).

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a titolo oneroso - mediante conferimenti in denaro o in natura - o a titolo gratuito, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

5.3 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso di cui in

appresso.

Articolo 6

6.1 Il capitale non può essere ridotto in via facoltativa, con restituzione dei conferimenti ai soci, stante l'obbligo di devoluzione di cui al successivo articolo 21.

6.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore se nominati.

Articolo 7

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, finanziamenti esclusivamente infruttiferi (salvo diverso espresso accordo tra le parti), che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 La società può emettere titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c..

Tale decisione è attribuita alla competenza dei soci, con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito dovrà:

- prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso;
- risultare da verbale redatto da Notaio;
- essere iscritta nel competente Registro delle Imprese.

PARTECIPAZIONI - DISCIPLINA DEL LORO TRASFERIMENTO

Articolo 8

8.1 E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

8.2 Nell' ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Articolo 9

9.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c..

Articolo 10

10.1 Qualora uno dei soci intendesse trasferire ad altro socio od a terzi - in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo (anche gratuito) - le proprie partecipazioni o diritti di usufrutto o di opzione sulle stesse, dovrà preventivamente farne offerta in vendita per iscritto agli altri soci, indicando l'eventuale prezzo a lui offerto o il valore dell'eventuale diverso corrispettivo o comunque il valore in

caso di intenzione di trasferire a titolo gratuito, le altre condizioni della cessione, nonché le generalità complete del cessionario cui esso intende trasferire le partecipazioni o i diritti anzidetti.

I soci che intendano acquistare tali partecipazioni o diritti dovranno, entro trenta giorni dal ricevimento della offerta di cui sopra, darne comunicazione indirizzata al socio cedente e, per conoscenza, agli altri soci.

Nella comunicazione dovrà essere contenuta, in via alternativa:

- l'accettazione del trasferimento al prezzo e alle altre condizioni indicati dal socio cedente, da formalizzarsi in idoneo atto di cessione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esercizio del diritto di acquisto;
- la volontà di rimettere la determinazione del prezzo medesimo al Collegio peritale di cui appresso.

Nel caso in cui più soci destinatari dell'offerta esercitino la facoltà sopra indicata, le partecipazioni o i diritti offerti saranno ripartiti fra detti soci in proporzione alle loro rispettive partecipazioni nella società.

Nel caso che il prezzo o valore indicato dal socio cedente non appaia congruo ai soci che abbiano manifestato la volontà di esercitare il proprio diritto di acquisto, la determinazione del valore della partecipazione verrà effettuata da un Collegio peritale, da nominarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esercizio del diritto di acquisto.

Il Collegio sarà composto da tre membri, dei quali due nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo nominato dai primi due in accordo tra loro o, in mancanza, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società, ad istanza della parte più diligente.

Le spese e le competenze del Collegio saranno sostenute dai soci che ne richiederanno l'intervento.

Il Collegio determinerà il valore sulla base di un bilancio avente come data di riferimento la fine del mese precedente la data dell'incarico e che dovrà essere redatto applicando i principi contabili e di revisione statuiti dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità).

Qualora la determinazione del Collegio sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo o valore originariamente comunicato dal cedente, questi potrà scegliere se cedere la partecipazione agli altri soci al prezzo così determinato - sempre che essi intendano acquistarla - o rinunciare tout court al trasferimento della partecipazione medesima;

qualora, viceversa, la determinazione del Collegio non sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo o valore originariamente comunicato dal cedente, gli altri soci avranno il diritto di acquistare la

partecipazione o i diritti posti in vendita al prezzo determinato dal Collegio, dandone comunicazione entro quindici giorni dal ricevimento della determinazione del valore da parte del Collegio.

Il versamento del prezzo come sopra determinato dovrà essere effettuato in unica soluzione entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della determinazione del valore da parte del Collegio, contestualmente alla formalizzazione della cessione.

Nel caso di mancata o ritardata accettazione del trasferimento da parte di tutti gli altri soci nei termini sopra previsti, il socio cedente avrà facoltà di trasferire le partecipazioni o i diritti offerti, alle condizioni ed al previsto cessionario indicati nell'offerta originariamente comunicata agli altri soci, purchè il trasferimento avvenga entro novanta giorni dalla scadenza del termine concesso agli altri soci per accettare il trasferimento.

Se tale trasferimento non fosse così perfezionato, ogni ulteriore progettato trasferimento dovrà costituire oggetto di nuova offerta agli altri soci.

Colui che abbia acquistato partecipazioni o diritti senza osservare le disposizioni di cui alla presente clausola non potrà esercitare alcun diritto sociale o trasferire quanto acquistato con effetto verso la Società.

Tutte le comunicazioni di cui al presente punto devono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, con firma di avvenuta consegna o tramite PEC.

Le disposizioni della presente clausola non valgono per l'intestazione della partecipazione a società fiduciarie e la reintestazione della partecipazione stessa all'originario fiduciante; la presente clausola è pertanto operativa in ogni ipotesi in cui, mediante l'incarico a società fiduciaria, il socio intenda trasferire la proprietà della partecipazione ad altro soggetto.

10.2 In caso di decesso del socio, i soci superstiti hanno diritto di opzione sull'acquisto della partecipazione relitta; l'intenzione di esercitare tale diritto deve essere comunicata agli eredi apparenti o legatari del socio deceduto entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla notizia del decesso o dalla notizia della delazione all'erede non apparente, pena la decadenza dal diritto.

Nel caso in cui più soci esercitino la facoltà sopra indicata, la partecipazione relitta sarà ripartita fra detti soci in proporzione alle loro rispettive partecipazioni nella società.

L'opzione potrà essere esercitata ad un prezzo che sarà determinato di comune accordo o, in difetto, da un Collegio peritale, da nominarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esercizio del diritto di acquisto di

cui al precedente capoverso.

Il Collegio sarà composto da tre membri, dei quali due nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo nominato dai primi due in accordo tra loro o, in mancanza, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società, ad istanza della parte più diligente.

Il Collegio determinerà il prezzo sulla base di un bilancio avente come data di riferimento la data del decesso, che dovrà essere redatto applicando i principi contabili e di revisione statuiti dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità).

Il pagamento dovrà essere effettuato dai soci optanti in unica soluzione entro centottanta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo effettuata dal Collegio, contestualmente alla formalizzazione della cessione.

Tutte le comunicazioni di cui al presente punto devono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, con firma di avvenuta consegna o tramite PEC.

RECESSO DEL SOCIO

Articolo 11

11.1 Il diritto di recesso compete in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

11.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo presso la sede sociale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che legittima il diritto di recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il recesso è esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto medesimo da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se - entro novanta giorni dall'esercizio del recesso - la società revoca la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

11.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione esclusivamente al suo valore nominale, nel rispetto del principio di assoluto divieto della distribuzione di utili in forma diretta od indiretta.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 12

12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro

competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

12.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Decisioni con metodo non assembleare

Articolo 13

13.1 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 14.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto un unico documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa relative;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti, dei soci contrari o astenuti (mediante l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto") e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

13.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatta una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, dai quali dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa relative;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione (mediante le indicazioni "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto") indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione.

La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica; in tali ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

13.4 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.5 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

13.6 La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

Decisioni con metodo assembleare

Articolo 14

14.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 12.2 ai punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

14.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

14.3 L'Assemblea viene convocata con avviso inviato a cura dell'organo amministrativo a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data

dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

14.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

14.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci o il Revisore, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 15

15.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

15.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

15.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

15.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 16

16.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

16.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata in atti della società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

16.3 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che consentano il raggiungimento dei quorum deliberativi in seguito indicati.

16.4 L'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale, salvo che nei casi previsti dal precedente art. 12.2 punti d) ed e) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Articolo 17

17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

17.2 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

18.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, anche non soci, secondo quanto deciso dai soci di volta in volta.

Essi durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo che i soci decideranno di volta in volta e sono rieleggibili.

All'Amministratore Unico od ai membri del Consiglio di

Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni del loro ufficio; i soci determinano l'indennità annuale spettante ai medesimi.

I soci potranno inoltre decidere di assegnare agli Amministratori un compenso annuale e/o un'indennità di cessazione del rapporto.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il Presidente, il quale resta in carica per la durata del mandato di consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata anche a mano, fax, telegramma o e-mail, agli indirizzi espressamente indicati nei libri sociali, almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nell'ipotesi che il Consiglio di Amministrazione sia composto da due soli membri la decisione potrà essere adottata solo col voto favorevole di entrambi i Consiglieri; il Consiglio formato da due membri si intenderà decaduto in caso di disaccordo sulla revoca dell'Amministratore Delegato.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, ai sindaci od al revisore, se nominati; ciascun destinatario daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Sono considerate forme idonee gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purchè agli indirizzi espressamente indicati nei libri sociali.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento sia con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a tre giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli amministratori.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto e dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni del Consiglio.

18.3 All'organo amministrativo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salve le limitazioni risultanti dall'atto di nomina.

L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri delegati nell'ambito della propria delega, hanno la rappresentanza legale e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari ed amministrativi per ogni grado di giurisdizione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni, unitamente alla firma sociale, ad uno o più Consiglieri Delegati, determinando i limiti della delega, con esclusione delle attribuzioni inderogabilmente affidate dalla legge al Consiglio medesimo.

L'organo amministrativo potrà rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 19

19.1 Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i soci lo decidano, verrà nominato un organo di controllo e/o un revisore legale dei conti/società di revisione legale.

In sede di nomina, all'organo di controllo potrà essere attribuita la revisione legale dei conti, nonché le competenze ed i poteri previsti dalle norme vigenti.

L'organo di controllo potrà essere costituito da un solo membro effettivo o da un collegio sindacale, secondo quanto stabilito dai soci in sede di nomina.

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 20

20.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio di esercizio, a norma di legge.

20.2 Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque con i limiti ed alle condizioni di legge, il bilancio potrà essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

20.3 L'Assemblea, ferma restando la destinazione della percentuale di legge degli utili alla formazione della riserva legale, determinerà la destinazione degli eventuali ulteriori utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 21

21.1 Addivenendosi allo scioglimento della società, l'assemblea delibera, con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone anche i poteri ed i compensi.

21.2 Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale, dovrà essere devoluto a fini sportivi e mai attribuito ai soci.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 22

22.1 Ogni controversia tra la società ed i soci, fra i soci e gli organi sociali o fra i soci stessi, in ordine ai rapporti sociali - se trattasi di controversia rientrante nell'ambito di potestà decisoria arbitrale - verrà demandata al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominato ed operante secondo le norme procedurali della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società, ad istanza della parte diligente. Il Collegio Arbitrale giudicherà ritualmente.

NORME FINALI

Articolo 23

23.1 Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

* * * *

* * * *

Ai sensi e per gli effetti della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, sue modifiche ed integrazioni, le parti dichiarano:

- che gli scopi e la natura della operazione perfezionata con il presente atto sono esattamente quelli risultanti dalle dichiarazioni sopra rese;
- che le persone fisiche come sopra generalizzate sono le "titolari effettive", ai sensi della suddetta normativa, dei rapporti giuridici inerenti al presente atto.

Le parti inoltre, acquisita l'informativa ai sensi della normativa vigente, prestano il consenso al trattamento dei dati personali forniti, nonché la loro comunicazione e diffusione entro i limiti e per la finalità del corretto svolgimento dell'incarico di cui al presente atto.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura ai comparenti, i quali lo dichiarano conforme alla propria volontà e con me Notaio lo sottoscrivono, l'ultima delle sottoscrizioni avvenendo alle ore 18,40.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e in piccola parte a mano da me Notaio, su fogli quattro per pagine quindici e quanto sin qui della presente sedicesima.

F.ti: STEFANO FAUSTI

ALESSIA GROSSI

CARERA ANNA

GIORGIO MARTINI

ANDREA CINIGLIA Notaio - Impronta del sigillo